



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 29-03-2017

Oggetto: Determinazione aliquote Tasi (tributo servizi indivisibili) anno 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** , alle ore **16:35** nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA	Presente
GALOTTA ANTONIO	Presente
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA	Presente
APPELLA ANGIOLINO	Presente
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA	Presente
DI NOIA SALVATORE	Presente
MALASPINA MARIA	Presente
PUGLIESE LUCIO	Presente
DI PACE MARIA	Presente
Toma Silvio	Presente
PESCE ANTONELLA	Presente
FANTINI ROBERTO	Presente
La Grotta Anna Felicia	Presente

presenti n. 13

assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA**.

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall' avente ad oggetto: **“Determinazione aliquote Tasi (tributo servizi indivisibili) anno 2017”**

IL SINDACO

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a quella contabile espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Finanziaria , Dott. Maria Antonietta MERLINO;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232;

ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-TASI;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,*

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille “a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate” detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazioni dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, confermando così per l'anno 2017 la previsione del 2016;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni

come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: " *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : " *Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Su iniziativa del Sindaco :

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di confermare anche per l'anno 2017 le stesse aliquote per l'applicazione della componente TASI già stabilite per l'anno 2016
3. di determinare, quindi, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) **anno 2017** :

- **ALIQUOTA 1,50 per mille**
(abitazione principale nelle categorie catastali da A/1,A/8 e A/9, e relative pertinenze)
Aree edificabili ed altri immobili

- **ALIQUOTA 1,00 per mille**
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria **D/10** oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')

- **ALIQUOTA 1,50 per mille**
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "**D**" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")

- **AREE SCOPERTE ESENTI**

Di stabilire le seguenti detrazioni nella misura del 15% per cento nel caso di:

1. Abitazione principale e pertinenze della stessa;
2. Dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; (comodato d'uso gratuito ai sensi della L. 208/2015 art. 1 comma 10 lettera b)
3. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
4. abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale o discontinuo.
5. abitazione occupate da un unico soggetto.
6. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
7. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 e dal D.L.n.16 del 06/03/2014, fissata per il solo anno 2014 al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille.

8. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 20% per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
9. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per l'unità immobiliare classificate nelle categorie A1, A8 e A9, non è dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia destinata ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica

10. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- MISSIONE 10 pubblica illuminazione **€ 151.00,00**
- MISSIONE 12 servizio necroscopico e cimiteriale **€ 34.700,00**
- MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza **€ 261.953,60**

- 11.** di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo **TASI** si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 30 / 03 /2016;
12. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
Merlino Maria Antonietta

Relazione sull'argomento il Sindaco evidenziando, in modo particolare, l'invarianza delle aliquote di che trattasi alla luce della normativa vigente in materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

UDITO l' intervento;

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
Comune di Sant'Arcangelo (Pz) deliberazione consiglio comunale n. 17 6 del 29-03-2017

dell'azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:

- presenti.....n. 13 (tredici)
- favorevoli.....n. 09 (nove)
- contrari..n. 04 (quattro) (TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

DELIBERA

1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa anch'essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:

- presenti.....n. 13 (tredici)
- favorevoli.....n. 09 (nove)
- contrari..n. 04 (quattro) (TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. Dr. Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio dal 07-04-2017 al 22-04-2017

Nr. _____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, li _____

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sant'Arcangelo, li _____
Dott. Andrea LA ROCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2017 :**

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA